



Decreto n.127/2021

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Unicusano;
VISTO il proprio Regolamento didattico di Ateneo;
VISTA la Legge 240/2010 e in particolare l'art. 18, comma1;
VISTO il Decreto Rettorale n. 745 del 20.02.2014 con il quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia;
VISTO il Decreto Rettorale n.1611 del 18 aprile 2018 con il quale è stato modificato l'art. 4, comma 1, del suddetto regolamento;
VISTA la deliberazione del Comitato Tecnico Organizzatore del 05.08.2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 06.08.2021;
CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla modifica del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia;

DECRETA

Art. 1 Si procede alle modifiche del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, relativamente agli articoli 2, 4 e 6.

Il presente Decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 6 agosto 2021

IL RETTORE
Prof. Fabio FORTUNA

Approvato con C.D.A. del 6/8/2024
e C.T.O. del 5/8/2024



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 18, della Legge 30.12.2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, le procedure per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nel rispetto del Codice Etico di quest'Ateneo e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione della Comunità europea n. 251, dell'1 1.3.2005.

Art. 2 PROCEDURE SELETTIVE AI SENSI DELL'ART.18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240/2010

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, nei limiti della disponibilità del bilancio di Ateneo e in base al piano strategico dell'Università, valutati i fabbisogni didattici e di ricerca, su richiesta deliberata del Consiglio di Amministrazione, ciascun Dipartimento formula la proposta per la copertura di posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia, da sottoporre per quanto di competenza all'esame del Senato Accademico.
2. La proposta indica, se disponibili, gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, nonché gli elementi di qualificazione scientifica e didattica, ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta l'attivazione della procedura di reclutamento previsti dal Dipartimento e preventivamente concordati con il Consiglio di Amministrazione.
3. La proposta di emanazione del bando, deliberata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, deve contenere:
 - a. il numero dei posti richiesti;
 - b. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c. la sede di servizio;
 - d. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - e. il profilo del candidato idoneo a ricoprire il posto;
 - f. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e, in particolare, la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - g. gli standard qualitativi, i criteri di valutazione individuale e i criteri comparativi individuati sulla base dei principi stabiliti dal Senato Accademico, preventivamente concordati con il C.d.A.;
 - h. la disponibilità di copertura finanziaria nell'ambito di eventuale convenzione appositamente stipulata con altri soggetti pubblici o privati secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3;
 - i. ai fini dell'accertamento delle competenze linguistiche richieste al candidato, l'indicazione dello svolgimento di un'eventuale prova in lingua straniera ovvero l'esclusiva valutazione della documentazione presentata;
 - j. il numero massimo di pubblicazioni nel rispetto di quanto previsto dall'allegato B del D.M. 7/6/2016 n. 120 e successive modifiche e integrazioni.
4. Successivamente all'approvazione degli Organi Accademici, la procedura selettiva viene indetta con Decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito web dell'Ateneo e sui siti del M.I.U.R. e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere quanto previsto dal comma 2 del presente articolo

nonché i diritti e i doveri, il trattamento economico e previdenziale previsti dalla normativa vigente per i ruoli selezionati e la relativa copertura finanziaria.

5. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Possono presentare domanda per le procedure di chiamata nel ruolo di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento:
 - a. candidati risultati idonei in procedure di prima e seconda fascia bandite ai sensi della Legge 3 luglio 1998 n. 210 limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, come previsto dall'art. 29, comma 8 della legge 240/2010, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;
 - b. candidati in possesso dell'abilitazione nazionale in virtù dell'art. 16 legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari di queste ultime;
 - c. professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altra Università, nella stessa fascia e nello stesso settore concorsuale per i quali viene bandita la selezione;
 - d. studiosi italiani o stranieri stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni e definite dal Ministro, sentito il CUN.
2. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento, non possono partecipare, escluse le procedure di cui agli artt. 6 e 7, coloro per i quali esistano le incompatibilità previste dall'art. 18, comma 1, lettera b, ultimo periodo, della legge 240/2010.

Art. 4

COMITATO DI SELEZIONE, PROCEDURA DI SVOLGIMENTO E DI CHIAMATA

1. Il Comitato di selezione è nominato dal Rettore su proposta e designazione del Senato Accademico ed è costituito da tre Professori Ordinari - di cui almeno 2 esterni all'Ateneo - provenienti da differenti Atenei e appartenenti al Settore scientifico - disciplinare o concorsuale previsto dal bando. Nell'ipotesi in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge a settori scientifico - disciplinari inclusi nel Macrosettore concorsuale a cui appartiene il settore concorsuale oggetto del bando.
2. Il Comitato di selezione sceglie al suo interno il Presidente e il segretario.
3. Il Comitato di selezione, dopo aver stilato un giudizio collegiale sui singoli partecipanti, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua i candidati più idonei a soddisfare le esigenze scientifiche e didattiche per le quali è stato bandito il posto.
4. La valutazione avviene sulla base dei criteri prescelti dalla Commissione che tengano nella massima considerazione pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica dei candidati; in relazione a quest'ultima si terrà in debito conto l'attività di insegnamento universitario, in particolare quella svolta nella Niccolò Cusano. Tali criteri dovranno essere stabiliti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.
5. Il Comitato di selezione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina; il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione dell'istruttoria.
6. Il Rettore approva gli atti con decreto entro trenta giorni dalla consegna agli uffici di competenza. Nel caso in cui si rilevino irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore rinvia con

provvedimento motivato gli atti al comitato di selezione che dovrà procedere alle eventuali modifiche entro il termine assegnato.

7. Il Senato Accademico, a maggioranza assoluta, delibera la proposta di chiamata del candidato ritenuto più idoneo a soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo e la trasmette al Consiglio di Amministrazione che può approvarla o decidere di non procedere alla chiamata.
8. La nomina è disposta con Decreto rettorale.

Art. 5

CHIAMATA DIRETTA DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA

1. I professori di seconda fascia già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di prima fascia, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010, possono essere nominati professori di prima fascia per chiamata diretta.
2. L'idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di validità della stessa, ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale, per le finalità di cui al presente articolo.
3. Il Rettore dispone con proprio Decreto la nomina in ruolo del professore di prima fascia deliberata dal Consiglio di Dipartimento e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

CHIAMATA DIRETTA DEI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA

1. I ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di seconda fascia, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010, possono essere nominati professori di ruolo di seconda fascia per chiamata diretta.
2. L'idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di validità della stessa, ai sensi della normativa vigente, è equiparata all'abilitazione scientifica nazionale, per le finalità di cui al presente articolo.
3. Il Rettore dispone con proprio Decreto la nomina in ruolo del professore di seconda fascia, deliberata dal Consiglio di Dipartimento e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le competenze attribuite dal presente regolamento al Senato Accademico, alle Facoltà e ai Dipartimenti, qualora non ancora istituiti, sono esercitate dal Comitato Tecnico Organizzatore, nella composizione determinata dal vigente Statuto.
2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore su conforme deliberazione e autorizzazione del Comitato Tecnico Organizzatore e del Consiglio di Amministrazione, immediatamente pubblicato sul sito web e all'Albo on-line dell'Ateneo ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.